



Proposta n. 96 / 2025

PUNTO 16 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 04/02/2025

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 91 / DGR del 04/02/2025

OGGETTO:

Approvazione del "Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2025".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione del “Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l’anno 2025”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il “*Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l’anno 2025*”.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Rinotracheite Bovina Infettiva /Vulvovaginite pustolosa (IBR/IPV, o più brevemente “IBR”) è un’infezione che causa negli animali sintomatologia a carico dell’apparato respiratorio e riproduttivo, portando (a seconda dei casi) a cali di produzione, ipofecondità o aborti, ed è stata riscontrata negli anni nel territorio nazionale e in quello regionale.

La Regione del Veneto ha dunque adottato numerosi piani di controllo dell’IBR, a partire dalla DGR n. 2199 del 9 agosto 2002, fino alla recente DGR n. 224 del 13 marzo 2024, di approvazione del “*Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l’anno 2024*”.

L’opportunità, in particolare, di approvare quest’ultimo Piano citato per l’anno 2024 ed esteso al solo territorio della provincia di Belluno, ha trovato fondamento in molteplici ragioni.

Nel dettaglio, il Regolamento 429/2016/UE ha stabilito le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali, elencate nell’articolo 5 e nell’allegato II, che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, tra le quali è ricompresa la Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR).

Il Regolamento di esecuzione 1882/2018/UE del 3 dicembre 2018 ha inoltre definito le malattie elencate nel Reg. 429/2016, suddividendole in categorie che vanno dalla A alla E, in base al livello di pericolosità e potenziale danno arrecato agli animali e alla loro diffusibilità: l’IBR, è stata classificata tra le malattie di categoria “C”, per le quali è prevista l’adozione facoltativa da parte degli Stati membri di programmi nazionali di eradicazione ai fini preventivi e di controllo.

A livello nazionale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 136/2022, i programmi nazionali facoltativi di eradicazione per le malattie di categoria “C”, per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti, devono essere stabiliti dal Ministero della Salute, al fine di assicurare un livello uniforme di tutela della salute animale.

A tal riguardo, la Direzione Strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, come risulta dal resoconto del 31 gennaio 2023, acquisito agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, aveva deciso di adottare un Piano nazionale di eradicazione dell’IBR con decorrenza dall’anno 2024.

Gli allevamenti bovini del territorio bellunese presentavano tuttavia indifferibili esigenze di tutela, tali per cui, nelle more della formalizzazione del sovra citato Piano nazionale, prima con DGR n. 546 del 9 maggio 2023 e poi con DGR n. 224 del 13 marzo 2024, si è ritenuto opportuno approvare degli specifici piani di azione per gli anni 2023 e 2024.



La provincia di Belluno, invero, diversamente dagli altri territori regionali, presenta un elevato livello sanitario degli allevamenti, come risulta dai controlli finora effettuati, tale per cui solo nel territorio bellunese è stata sospesa da più di 2 anni la vaccinazione nei confronti dell'IBR, requisito previsto dal Regolamento 689/2020/UE e dal Regolamento 620/2021/UE per ottenere la qualifica di territorio indenne. Si evidenzia, ancora, l'opportunità di tutelare gli allevamenti bovini del territorio bellunese contro il rischio di discriminazione nelle movimentazioni e nella commercializzazione rispetto ai territori limitrofi, quali le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Friuli-Venezia Giulia, aventi una qualifica sanitaria per IBR superiore, soprattutto in relazione alle movimentazioni verso gli alpeggi. Infatti, ai sensi della citata normativa europea, le movimentazioni di animali verso territori con qualifica sanitaria superiore sono consentite solo previa effettuazione di specifici test sanitari, i cui costi di esecuzione sono a carico degli allevatori.

Ciò premesso, come risulta dai dati acquisiti agli atti della competente Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, il livello di adesione al più volte citato *“Piano facoltativo di controllo dell'IBR per il territorio della Provincia di Belluno per l'anno 2024”* da parte degli allevatori della provincia di Belluno è risultato essere prossimo al 100%, essendo state controllate 341 aziende di bovini da latte su un totale di 364 aziende: ciò è da ascrivere all'importanza che gli allevatori bellunesi attribuiscono alle movimentazioni da e verso gli alpeggi, dove è frequente la promiscuità con animali provenienti da Regioni e Province confinanti, aventi qualifica sanitaria superiore nei confronti dell'IBR.

Si precisa, tuttavia, che il Piano facoltativo di controllo dell'IBR approvato con DGR n. 224 del 13 marzo 2024 ha terminato la sua efficacia il 31 dicembre 2024 e che il Ministero della Salute non ha adottato un Piano nazionale di controllo dell'IBR.

Alla luce di quanto esposto, in ragione dell'opportunità di proseguire nella pianificazione di azioni volte a tutelare gli allevamenti di bovini da riproduzione della Provincia di Belluno e in considerazione dei risultati positivi raggiunti con l'attuazione del Piano regionale del 2024, si ritiene di proporre alla Giunta regionale l'approvazione del *“Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2025”* contenuto nell' **“Allegato A”** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Le limitate positività ad IBR riscontrate sul totale degli allevamenti controllati nel 2024 evidenziano inoltre una condizione epidemiologica favorevole per il raggiungimento dell'eradicazione della malattia su tutto il territorio provinciale nei prossimi anni: il proseguimento delle attività nel 2025 permetterà un ulteriore avanzamento verso l'ottenimento dell'indennità da IBR per tutto il territorio provinciale.

Si precisa che il Piano in parola è conforme, nel contenuto, a quello approvato con DGR n. 224 del 13 marzo 2024 e, pertanto, prevede l'esecuzione di prelievi di sangue da parte del personale della Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti", ovvero da personale veterinario dalla stessa Azienda incaricato, su richiesta facoltativa da parte degli allevatori di bovini della zona. I campioni saranno analizzati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), in qualità di laboratorio ufficiale.

Si incarica infine l'Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;



VISTI il Regolamento 620/2021/UE; il Regolamento 689/2020/UE; il Regolamento di esecuzione 1882/2018/UE del 3 dicembre 2018; il Regolamento 429/2016/UE;

VISTO il D.Lgs. 136 del 5 agosto 2022 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

VISTO il resoconto della Direzione Strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali del 31 gennaio 2023;

VISTE la DGR n. 2199 del 9 agosto 2002, la DGR n. 870 del 26 marzo 2004, la DGR n. 273 del 9 febbraio 2010, la DGR n. 526 del 15 aprile 2014 e, infine, la DGR n. 619 del 5 maggio 2016;

VISTE la DGR n. 571 del 4 maggio 2021; la DGR n. 715 dell'8 giugno 2021 e la DGR n. 839 del 22 giugno 2021;

VISTA la DGR n. 224 del 13 marzo 2024 "Approvazione del Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2024";

VISTO l'art.2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il "*Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2024*" ha terminato la sua efficacia al 31 dicembre 2024;
3. di prendere atto che il Ministero della Salute non ha adottato un Piano nazionale di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR);
4. di approvare il "*Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2025*", "**Allegato A**" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con efficacia temporale limitata all'anno 2025;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2025

1) MISURE GENERALI

Il presente piano, ad adesione volontaria, è destinato agli allevamenti da riproduzione siti nella provincia di Belluno.

Gli allevamenti interessati comunicano formalmente al Servizio Veterinario della Azienda ULSS n. 1 la propria intenzione ad aderire al piano, impegnandosi altresì al rispetto delle seguenti misure:

- a) divieto di vaccinazione degli animali allevati nei confronti dell'IBR;
- b) i bovini da riproduzione sono soggetti ai controlli da parte di veterinari ufficiali AULSS (o veterinari da questa delegati) previsti nei successivi paragrafi 2) e 3), senza costi a carico dell'allevatore;
- c) i bovini da riproduzione movimentati per l'alpeggio verso malghe site in Regioni/P.A. con qualifica sanitaria nei confronti dell'IBR superiore al Veneto (Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano e Regione Friuli-Venezia Giulia) sono soggetti ai controlli pre-moving da parte di veterinari ufficiali AULSS (o veterinari da questa delegati) previsti dalla normativa vigente, senza costi a carico dell'allevatore.

Il Servizio Veterinario della Azienda ULSS, sulla base dell'esito dei controlli effettuati nei confronti della malattia, inserisce e aggiorna nella Banca Dati Nazionale (BDN) le qualifiche sanitarie per IBR degli allevamenti.

2) CONTROLLI SANITARI PER L'ACQUISIZIONE DELLO STATUS DI STABILIMENTO INDENNE DA IBR (ai sensi del Regolamento 689/2020/UE)

1. Lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) può essere concesso a uno stabilimento che detiene bovini solo se:
 - a) Negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di IBR/IPV nei bovini detenuti nello stabilimento;
 - b) Negli ultimi due anni nessun bovino detenuto nello stabilimento è stato vaccinato contro l'IBR/IPV;
 - c) I bovini detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, tenendo conto delle vaccinazioni DIVA effettuate in precedenza, ad almeno uno dei seguenti regimi di prove, nell'ambito dei quali sono state effettuate prove sierologiche per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1:
 - I. Indipendentemente dallo stato vaccinale su un campione di sangue o latte individuale nel corso di un periodo non superiore a 12 mesi; o
 - II. Per animali **NON VACCINATI** nel caso di uno stabilimento in cui in cui almeno il 30 % dei bovini è in lattazione su base annua:
 - Su campioni di latte di massa prelevati in almeno tre occasioni a intervalli non inferiori a tre mesi da bovine in lattazione che rappresentino tutte le unità epidemiologiche dello stabilimento (in pool da max 50 capi), e



b84fcc2b



- Su campioni di sangue prelevati da tutte le bovine non in lattazione di età superiore a 12 mesi e da tutti i bovini maschi di età superiore a 12 mesi utilizzati per la riproduzione o destinati a tale fine, e
 - Su un campione casuale di sangue prelevato da bovini maschi di età superiore a 12 mesi non destinati alla riproduzione. Il numero di animali sottoposti a prove deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95 %, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10 %.
2. Dall'inizio del campionamento tutti i bovini introdotti nello stabilimento:
- a) Provengono da stabilimenti indenni da IBR/IPV e, nel caso in cui gli stabilimenti di origine siano situati in uno Stato membro o in una zona non indenni da IBR/IPV né contemplati da un programma di eradicazione approvato, sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1, effettuata su un campione prelevato dopo la loro introduzione e prima della concessione dello status di indenne da IBR/IPV; oppure
 - b) Sono stati sottoposti a quarantena prima della loro introduzione e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) effettuata su un campione prelevato non prima di 21 giorni a decorrere dall'inizio della quarantena; e
 - c) Dall'inizio del campionamento tutto il materiale germinale di bovini introdotto nello stabilimento proviene da:
 - i. Stabilimenti indenni da IBR/IPV; oppure
 - ii. Stabilimenti riconosciuti di materiale germinale.
3. In deroga al punto 1, lo status di indenne da IBR/IPV può essere concesso a uno stabilimento se tutti i bovini provengono da stabilimenti indenni da IBR/IPV situati in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV o in uno Stato membro o in una zona contemplati da un programma di eradicazione approvato, purché:
- Nello stabilimento siano introdotti solo bovini non vaccinati contro l'infezione da IBR/IPV, se tale stabilimento è situato in uno Stato membro o in una zona: i) indenne da IBR/IPV; oppure ii) in cui è in vigore un divieto di vaccinazione nell'ambito della strategia di eradicazione contemplata da un programma di eradicazione approvato;
 - Tutti i bovini introdotti siano stati sottoposti a quarantena prima della loro introduzione e siano risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) effettuata su un campione prelevato non prima di 21 giorni a decorrere dall'inizio della quarantena, o provengano da stabilimenti indenni da IBR/IPV e siano risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1 effettuata su un campione prelevato negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione, nei casi in cui:
 - Lo stabilimento sia situato in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV e gli stabilimenti di origine non siano situati in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV; oppure
 - Lo stabilimento sia situato in uno Stato membro o in una zona contemplati da un programma di eradicazione approvato e gli stabilimenti di origine siano situati in uno Stato membro o in una zona non indenni da IBR/IPV né contemplati da un programma di eradicazione approvato.



b84fcc2b



3) CONTROLLI SANITARI PER IL MANTENIMENTO DELLO STATUS DI STABILIMENTO INDENNE DA IBR (ai sensi del Regolamento 689/2020/UE)

Lo status di indenne da IBR/IPV di uno stabilimento che detiene bovini può essere mantenuto solo se:

1. Negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di IBR/IPV nei bovini detenuti nello stabilimento;
2. Negli ultimi due anni nessun bovino detenuto nello stabilimento è stato vaccinato contro l'IBR/IPV;
3. Dall'inizio del campionamento di cui alla lettera tutto il materiale germinale di bovini introdotto nello stabilimento proviene da:
 - Stabilimenti indenni da IBR/IPV; oppure
 - Stabilimenti riconosciuti di materiale germinale.
4. Sono effettuate, con esito negativo, prove sierologiche per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1, tenendo conto delle vaccinazioni effettuate in precedenza con un vaccino DIVA:
 - I. Indipendentemente dallo stato vaccinale un campione di sangue prelevato su base annua su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi; o
 - II. Per animali NON VACCINATI nel caso di uno stabilimento in cui almeno il 30% dei bovini è in lattazione su base annua:
 - Su campioni di latte di massa prelevati in almeno tre occasioni a intervalli non inferiori a tre mesi da bovine in lattazione che rappresentino tutte le unità epidemiologiche dello stabilimento (in pool da max 50 capi), e
 - Su campioni di sangue prelevati da tutti i bovini maschi riproduttori di età superiore a 24 mesi;
5. Nello stabilimento sono introdotti solo bovini non vaccinati contro l'infezione da IBR/IPV, se tale stabilimento è situato in uno Stato membro o in una zona:
 - Indenne da IBR/IPV; oppure
 - In cui è in vigore un divieto di vaccinazione nell'ambito della strategia di eradicazione contemplata da un programma di eradicazione approvato;
6. Tutti i bovini introdotti sono stati sottoposti a quarantena prima della loro introduzione e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero) effettuata su un campione prelevato non prima di 21 giorni a decorrere dall'inizio della quarantena, o provengono da stabilimenti indenni da IBR/IPV e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1 effettuata su un campione prelevato negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione, nei casi in cui:
 - Lo stabilimento è situato in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV e gli stabilimenti di origine non sono situati in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV; oppure
 - Lo stabilimento è situato in uno Stato membro o in una zona contemplati da un programma di eradicazione approvato e gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o in una zona non indenni da IBR/IPV né contemplati da un programma di eradicazione approvato.
7. Se l'indennità è mantenuta per almeno 3 anni è sufficiente un campione di sangue prelevato da un numero di bovini tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (tabella A, di seguito riportata).



b84fcc2b



Tabella A - Numero di bovini da campionare in ciascun allevamento, al fine di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10%.

N. capi in allevamento	N. capi da testare
0-10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29



b84fcc2b

